

tata sarebbe, altresì, opportuno, in armonia con le attuali direttive, tendenti alla riduzione della durata dei mutui ad anni 10-15 al massimo, e per semplificazione amministrativa far coincidere la scadenza del primo contratto di mutuo stipulato per la durata di anni 19 con la scadenza del secondo stipulato per la durata di anni 15.

Sottoporre, pertanto, all'approvazione del Consiglio la seguente delibera formale sulla quale ha già dato parere favorevole il Comitato permanente in adunanza 25 cor. mesi:

"Il Consiglio,

preso atto della richiesta avanzata dalle signore Itahia, Emilia e Jone Rongolisi e Maurini Virginia ved. Rongolisi per ottenere il frazionamento dei mutui di L. 4.000.000, di cui al contratto 20 febbraio 1951, rogito Autouelli, e di L. 1.500.000, di cui al contratto 9 novembre 1951, ai rogiti dello stesso notaio, e la ripartizione delle relative ipoteche di garanzia, con accollo delle relative quote ai terzi acquirenti delle porzioni di immobile gravate dai mutui e dalle ipoteche rispettivamente così fraziona-